

Studio Legale

Avv. Tommaso De Fusco

Patrocinante in Cassazione c.f. DFSTMS68E11B963R

C.so Garibaldi n.153 - 84123 SALERNO

www.avvocatodefusco.it

Posta elettronica avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

RICORSO N. 10470/2019 DEL REGISTRO RICORSI AVANTI AL TAR LAZIO-ROMA SEZIONE PRIMA QUATER.

ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA CAUTELARE TAR LAZIO - ROMA SEZIONE PRIMA QUATER, N. 7437/2019 REG. PROV. CAU. PUBBLICATA IL 14/11/2019, CHE HA DISPOSTO LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL SITO DELLA POLIZIA DI STATO DI UN SUNTO DEL RICORSO E DEGLI ESTREMI DELL'ORDINANZA AUTORIZZATORIA DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

SUNTO DEL RICORSO

Con ricorso notificato il 02/08/2019, **Carvisiglia Davide**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 04/01/1995 (C.F.: CRVDVD95A04I234F), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal sottoscritto **avv. Tommaso De Fusco** (C.F.: DFSTMS68E11B963R) del foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro c.f.: SLLGPP82M18B774O, pec giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org, (si indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 089254499. Pec per domicilio digitale: avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it), ricorreva **CONTRO IL MINISTERO DELL'INTERNO** - in persona del Ministro p.t., ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

**NEL RICORSO DI CHE TRATTASI SI CHIEDEVA
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
DEI SEGUENTI ATTI:**

1. del provvedimento del **Ministero dell'Interno**, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, notificato al ricorrente il 29 giugno 2019, di **non idoneità al Servizio di Polizia** per carenza dei requisiti di cui al D.M. 30 giugno 2003 n. 198, art. 3 comma 2 in riferimento alla tabella 1 punto 15. Il provvedimento è stato reso nel corso dell'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati, nell'ambito procedimento finalizzato all'assunzione di ulteriori n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, avviato con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso Pubblico, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», del 26 maggio 2017 per il reclutamento di n. 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato;

2. dei relativi verbali della Commissione, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all'accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità di cui al numero 1 che precede;

CON SUCCESSIVO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO 23/10/2019, si impugnava:

3. del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019 sul sito web della Polizia di Stato con

avviso di pubblicazione in a Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con il quale è stato approvato l’elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 comma 2 bis del D.L. 14/12/2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato; ed approvato l’elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per Allievi Agenti, e pertanto dei relativi allegati:

- Allegato 1 costituito dall’Elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 comma 2 bis del D.L. 14/12/2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, dove sono riportate le posizioni dalla n. 1 alla n. 2017 dei concorrenti, identificati con il solo codice id. domanda, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato, approvata con l’art. 1 del decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017;
- Allegato 2 contenente l’elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per Allievi Agenti, identificati nominativamente, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato, approvata con l’art. 1 del decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017;

4. Per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Si premetteva in fatto che: ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», del 26 maggio 2017 per il reclutamento di n. 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato.

I posti a concorso sono così disposti:

- a) 893 posti, per esame, aperto ai cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato;
- b) 179 posti, per esame e titoli, per coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato;
- c) 76 posti, per esame e titoli, per i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato.

Il ricorrente, avendone i requisiti, ha partecipato al concorso per i posti di cui alla categoria a) che precede, codice ID 692598

Il ricorrente ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio di 8,875 e pertanto ammesso a svolgere - per effetto del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. - 4^a Serie

Speciale - del 15.03.2019, n. 21 e successive integrazioni, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di ulteriori n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame - le prove di efficienza psico-fisica.

Il ricorrente ha svolto le prove psico-fisiche (raccolta anamnestica con valutazione della documentazione sanitaria richiesta, esami di laboratorio, esame bio-impedenziometrico, esame dinamometrico, valutazione psicologica/psichiatrica) superandole tutte, ad eccezione della valutazione psicologica/psichiatrica.

Tale condizione (che in realtà non sussiste), determinerebbe, a dire dell'amministrazione, la carenza dei requisiti di cui al D.M. 30 giugno 2003 n. 198, art. 3 comma 2 in riferimento alla tabella 1 punto 15.

Il ricorrente, considerata la evidente erroneità del risultato ed inesistenza della infermità, prenotava subito esame specialistico presso l'Azienda Sanitaria Locale Caserta, ove a seguito di visita specialistica, sono emerse risultanze contrarie, rispetto a quelle erroneamente rilevate in sede concorsuale

Tanto premesso, GLI ATTI IMPUGNATI VENIVANO RITENUTI ILLEGITTIMI PER I SEGUENTI MOTIVI DI

DIRITTO

PRIMO MOTIVO DEL RICORSO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DI FATTI; MOTIVAZIONE ERRATA; VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 30 GIUGNO 1998, ART. 3 COMMA 2; ERRONEITÀ NEGLI ACCERTAMENTI E NELLA DIAGNOSI; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE

DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (PUBBLICATE SUL SITO DELL'AMMINISTRAZIONE DEDICATO ALL'ASSUNZIONE DI ULTERIORE 1.851 ALLIEVI AGENTI IN DATA 07/05/2019).

Il provvedimento impugnato è chiaramente viziato da difetto di istruttoria e travisamento.

Infatti l'Azienda Sanitaria Locale Caserta, ha riscontrato una condizione contraria ed incompatibile a quanto erroneamente rilevato in sede concorsuale e pertanto la insussistenza dei profili di inidoneità di erroneamente riscontrati in sede concorsuale.

Da quanto innanzi, in ragione della sicura rilevanza qualitativa della documentazione che si deposita, proveniente da struttura pubblica, emerge l'inattendibilità e palese erroneità della diagnosi effettuata in sede concorsuale.

Al ricorrente, pertanto, è stata diagnosticata una infermità in realtà non esistente, chiaramente frutto di carenza di istruttoria che ha manifestato eccesso di potere.

La motivazione addotta alla non idoneità al servizio di Polizia è pertanto erronea, carente di istruttoria e di motivazione, atteso che, corretti accertamenti avrebbero determinato la piena idoneità del ricorrente, che possiede tutti i requisiti previsti dal bando di Concorso.

SECONDO MOTIVO DEL RICORSO. VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. DEL D.M. 30 GIUGNO 1998,

ART. 3 COMMA 2, TABELLA 1 N. 15; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; ECCESSO DI POTERE; CARENZA DI MOTIVAZIONE ABNORMITA' E PERPLESSITA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI PUBBLICATE IN G.U. CONCORSI ED ESAMI DEL 26/05/2017. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

La non idoneità che ci occupa è stata inquadrata nel punto 15 della tabella 1 del D.M. 30 GIUGNO 2003 N. 198 che recita: *“15. Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendono il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.”*

Il citato n. 15 parla di complesso di imperfezioni o infermità che non raggiungono singolarmente il grado richiesto.

Sono richieste pertanto più infermità che devono sommarsi tra di loro. Tuttavia, il caso che ci occupa riguarderebbe una sola infermità (ancorché insussistente come eccepito al primo ordine di motivi del presente ricorso).

La singola infermità in ambito neuropsichico se non inquadrata nel n. 8 della tabella 1, non può essere singolarmente adoperata ai fini della inidoneità ai sensi del n. 15, che richiede un complesso di infermità concorrenti tra di loro tali da rendere il soggetto palesemente non idoneo.

Orbene, richiamando le considerazioni mediche scientifiche di cui al primo motivo di ricorso, non pare proprio possa essere accettata la qualificazione di soggetto palesemente non idoneo.

Per i medesimi motivi, ma quali vizi di illegittimità derivata con l'atto di motivi aggiunti, veniva impugnato il provvedimento di approvazione dell'elenco degli ammessi al corso di formazione, già impugnato con il ricorso introduttivo.

Veniva proposta istanza cautelare volta a far disporre il prosieguo, con riserva, delle fasi concorsuali da parte del ricorrente. Si concludeva per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento degli atti impugnati ed il preventivo accoglimento dell'istanza cautelare, con la emanazione delle misure cautelari innanzi richieste, la condanna dell'Amministrazione resistente alle spese e compensi di giudizio. Con Ordinanza Collegiale n. 10947/20019 il TAR disponeva Verificazione.

ORDINANZA CAUTELARE CONTENENTE L'ORDINE DI PROCEDERE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

Alla Camera di Consiglio del 12/11/2019, il TAR adito, all'esito della Verificazione favorevole per il ricorrente, con Ordinanza Cautelare 7437/2019, fissando per la trattazione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 3 novembre 2020.

Con la medesima Ordinanza, essendo il ricorso notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati, ricorrendone i presupposti, si Ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso e degli idonei, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi dell'Ordinanza autorizzatoria con l'indicazione, entro il termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della comunicazione ovvero, della notificazione se anteriore; con ulteriore onere di depositare, nel successivo termine perentorio di giorni venti giorni dal completamento del primo

adempimento, della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

Pertanto, il presente atto, in conformità dell'Ordinanza Cautelare sopra richiamata, contiene il sunto del gravame e degli estremi del provvedimento autorizzatorio.

In allegato al presente atto:

- l'allegato 1 al Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, costituito dall'Elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 2 bis del D.L. 14/12/2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, per l'assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, dove sono riportate le posizioni dalla n. 1 alla n. 2017 dei concorrenti, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato, approvata con l'art. 1 del decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017;
- l'allegato 2 al Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, contenente l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per Allievi Agenti, identificati nominativamente, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato, approvata con l'art. 1 del decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017

Li 4 dicembre 2019

firmato digitalmente da Avv. Tommaso De Fusco